

Allegato A

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”

Deliberazione di Consiglio regionale 26 settembre 2018 n. 87

Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019

Deliberazione di Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 109 e s.m.i.

“Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019”

Schede d'intervento DEFER per il settore zootecnico

Annualità 2019

Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 10.II Intervento a)

Progetto Regionale 6: SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'intervento 10: Incremento della competitività delle imprese toscane nei mercati, UE ed extra UE

II - Interventi per la promozione nei paesi UE (Italia compresa) ed extra-UE delle imprese agricole ed agroalimentari toscane, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che realizzano progetti-prodotto, con particolare specificità per i prodotti della filiera del latte ovi-caprino toscano

TITOLO INTERVENTO

Promozione dei formaggi ovi a Denominazione di Origine Protetta "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP"

1 Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana promuove in ambito nazionale e internazionale, i formaggi ovi a Denominazione di Origine Protetta, "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP", con l'obiettivo di valorizzarne le caratteristiche e la qualità al fine di una ripercussione positiva per l'intera filiera produttiva.

L'intervento si articola in due diverse azioni:

- A) azione a) sostegno alle attività di informazione e promozione svolte dai beneficiari individuati di cui al successivo punto 2.A;
- B) azione b) sostegno alle attività di promozione svolte dai beneficiari individuati di cui al successivo punto 2.B.

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis".

2 . Beneficiari

I beneficiari sono:

- A) per l'azione a) i Consorzi di Tutela dei formaggi ovi "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP";
- B) per l'azione b) le PMI (Piccole e Medie Imprese come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014) che producono formaggio "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP".

3 . Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;

b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta;

e) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per l'intervento b) inoltre l'accesso è limitato alle imprese di trasformazione con sede operativa situata sul territorio regionale.

4 Forma del sostegno

Per l'azione a) può essere erogato un contributo fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e rendicontate per attività di informazione e promozione del formaggio "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP".

Qualora all'interno dell'azione a) la somma delle richieste di contributo sia superiore alla disponibilità finanziaria, sarà effettuata una ripartizione delle risorse tenendo conto della quantità di produzione certificata per ciascuna DOP nell'anno 2018.

Per l'azione b) può essere erogato un contributo fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e rendicontate per attività di promozione del formaggio "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP".

Qualora all'interno dell'azione b) la somma delle richieste di contributo sia superiore alla disponibilità finanziaria, sarà effettuata una ripartizione delle risorse proporzionalmente agli importi degli investimenti ammessi al sostegno.

Gli interventi di informazione e di promozione devono essere attuati nel corso del 2019, eventualmente prorogabili nel 2020.

Per l'azione b) sono inoltre stabiliti i seguenti massimali di contributo concedibile per stabilimento sulla base delle produzioni di formaggio a Denominazione di Origine Protetta:

Stabilimenti che producono fino a 750 quintali di formaggio a DOP	Euro 25.000,00
Stabilimenti che producono oltre 750 quintali fino a 1.500 quintali di formaggio a DOP	Euro 50.000,00
Stabilimenti che producono oltre 1.500 quintali di formaggio a DOP	Euro 90.000,00

5 Criteri di valutazione - Priorità

Per entrambe le misure non sono previsti criteri di priorità.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione delle seguenti categorie di attività:

- Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- Attività informativa e di comunicazione;
- Attività di comunicazione presso punti vendita;
- Attività di informazione e promozione a carattere pubblicitario attraverso i canali della comunicazione;
- Spese generali.

Nel bando di attuazione dell'intervento saranno definite nel dettaglio le spese afferenti alle suddette tipologie di attività ammissibili, nonché eventuali massimali.

7 Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, è responsabile dell'emanazione del bando di attuazione, nonché dell'approvazione dell'elenco, a livello regionale, delle domande ammesse e del relativo sostegno.

I settori competenti all'attività gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, emanano gli atti di concessione e, previo collaudo, gli atti di liquidazione del sostegno spettante.

9 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno ed ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all'intervento sono presentate ai settori territoriali competenti nei tempi e con le modalità individuati dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant'altro necessario.

I settori territoriali successivamente all'istruttoria delle domande presentate trasmettono l'elenco di quelle ammissibili al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, il quale sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva l'elenco delle domande ammesse e del relativo sostegno.

I settori territoriali in base all'elenco di cui al punto precedente emanano gli atti di concessione e successivamente, previo collaudo, gli atti di liquidazione a seguito dei quali ARTEA, provvede al pagamento dei beneficiari.

Dietro presentazione di idonea fidejussione può essere dato mandato ad ARTEA di liquidare un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso.

7. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente atto ammontano a euro 700.000,00, di cui:

- euro 200.000 per l'azione a);
- euro 500.000 per l'azione b).

Qualora le domande presentate su una azione non esauriscano la dotazione finanziaria assegnata, le risorse residue concorrono eventualmente ad incrementare le risorse finanziarie dell'altra azione.

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 3 – 3.I Intervento a)

Progetto Regionale 3 POLITICHE PER LA MONTAGNA E PER LE AREE INTERNE

Linea di intervento 3. Equilibrio faunistico del territorio

- I - Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica e per la prevenzione dei danni

TITOLO INTERVENTO

Sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori per le annualità 2017 e 2018

1 Descrizione dell'intervento

L'intervento è coerente con gli obiettivi del DEFR 2019: Progetto Regionale 3 "Politiche per la montagna e per le aree interne ed alla Linea di Intervento 3 "Equilibrio faunistico del territorio" Intervento di dettaglio "Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica e per la prevenzione dei danni".

L'intervento ha come scopo quello di provvedere all'indennizzo per la perdita di produzione a seguito di eventi predatori, subiti dalle aziende zootecniche negli anni 2017 e 2018, di cui siano stati certificati da veterinari ASL la morte o il grave ferimento di animali nell'allevamento.

Il presente intervento riguarda:

- a) perdita di produzione di latte e di carne per i capi predati, nonché per la perdita di eventuali capi abortiti;
- b) perdita di produzione di latte e di carne sull'intera unità produttiva, come conseguenza dell'evento predatorio (provocato da stress animale post-predazione, che ha ripercussioni sulla produzione). Questo soprattutto nel caso di capi ovini e caprini da latte, quando l'attacco avviene nel periodo della lattazione. In questo caso si possono verificare anche la perdita totale della produzione latte.

Il sostegno è subordinato all'applicazione di misure di prevenzione da parte dei beneficiari.

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2 Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli che conducono aziende con allevamento zootecnico e che:

- per l'anno 2017, hanno presentato richieste di sostegno sul bando approvato con Decreto dirigenziale del 7 marzo 2018, n. 2963, "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*Canis lupus*) - approvazione bando annualità 2017", di cui all'aiuto notificato SA.47863 (2017/N), che sono risultate ammissibili;
- per l'anno 2018, risulteranno ammissibili a seguito di richiesta per la stessa tipologia di sostegno di cui al punto precedente, sul relativo bando per l'annualità in oggetto.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il sostegno è concesso alle aziende che dimostrano di aver messo in atto almeno una delle misure di prevenzione a tutela del bestiame allevato.

Se si tratta di un primo evento, l'allevatore dovrà dichiarare che adotterà adeguate misure di prevenzione.

4 Forma del sostegno

L'erogazione del sostegno potrà avvenire esclusivamente a seguito di accertamento di attacchi predatori su capi dell'allevamento da parte di un veterinario ASL ed a seguito di sottoscrizione di autodichiarazioni da parte del beneficiario attestanti il rispetto delle norme di polizia veterinaria vigenti e l'adozione delle misure di prevenzione messe in atto, nonché l'impegno ad implementarle in caso di primo evento.

Il sostegno è calcolato sulla base delle tabelle ISMEA o, in assenza di riferimenti ISMEA, da altre fonti ufficiali o da stime come determinate nel bando di attuazione.

Qualora per una annualità le risorse messe a disposizione non risultassero sufficienti a finanziare interamente le domande per l'importo totale ammesso a sostegno, il contributo da liquidare al singolo beneficiario è ridotto proporzionalmente in relazione all'intero importo calcolato.

5 Criteri di valutazione - Priorità

Saranno liquidate prioritariamente le aziende che hanno subito attacchi predatori nel 2017, successivamente le aziende che hanno subito attacchi predatori nel 2018.

6 Responsabile del procedimento

Settore “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare”.

7 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all’emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione dell’intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l’attuazione dell’intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA, in quanto ente pagatore della Regione Toscana, che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura, sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all’intervento sono presentate ai settori territoriali nei tempi e con le modalità individuate dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant’altro necessario.

I settori territoriali svolgono l’istruttoria delle domande e trasmettono l’elenco di quelle ammissibili al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in mare, il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva la graduatoria delle domande finanziabili.

I settori territoriali in base alla graduatoria delle domande finanziabili, approvano l’atto di concessione e di liquidazione dell’aiuto. Gli atti di liquidazione sono trasmessi ad ARTEA che provvede al pagamento dei beneficiari.

8 Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione con il presente atto sono pari a Euro 700.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento d)

Progetto regionale n: 6 SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'Intervento: 6. "Sostegno alle imprese"

XII - Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza.

TITOLO INTERVENTO:

Sostegno allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda

1 Descrizione dell'intervento

La Regione Toscana dispone un'intervento a favore delle aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, o uccisi da animali predatori, nonché per tutelare la salute umana e l'ambiente.

L'intervento consiste nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei seguenti costi:

- a) costi per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda, o uccisi da animali predatori, a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2 Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento le aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

4 Forma del sostegno

I contributi sono erogati per gli animali morti nelle annualità 2017 e 2018.

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda, o uccisi da animali predatori, è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore.

Per la copertura dei costi di distruzione degli stessi capi è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore.

Qualora per i capi afferenti ad una medesima tipologia ed annualità, i fondi disponibili non risultassero sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario, il sostegno è ridotto proporzionalmente in relazione all'intero importo calcolato.

5 Criteri di valutazione - Priorità

Saranno liquidati prioritariamente i capi ovi caprini, in ordine di annualità, a decorrere dal 2017. Successivamente saranno liquidati i capi bovini e bufalini, in ordine di annualità, a decorrere dal 2017.

Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente.

6 Spese ammissibili

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e documentate per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione degli animali morti in azienda, o uccisi da animali predatori.

7 Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, è responsabile dell’emanazione del bando di attuazione, nonché dell’approvazione della graduatoria di ammissibilità, a livello regionale, e del relativo sostegno per le domande finanziabili.

I settori competenti all’attività gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, emanano gli atti di concessione e liquidazione del sostegno spettante.

8 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all’emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno ed ogni altra disposizione necessaria all’attuazione dell’intervento.

Con l’approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l’attuazione dell’intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all’intervento sono presentate ai settori territoriali competenti nei tempi e con le modalità individuate dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant’altro necessario.

I settori territoriali successivamente all’istruttoria delle domande presentate trasmettono l’elenco di quelle ammissibili al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, il quale sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva l’elenco delle domande ammesse, e sulla base delle priorità di cui al punto 5, le domande finanziabili ed il relativo sostegno spettante.

I settori territoriali sulla base dell’elenco delle domande finanziabili di cui al punto precedente, emanano gli atti di concessione e liquidazione per le domande finanziabili, a seguito dei quali ARTEA, provvede al pagamento dei beneficiari.

9 Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione con il presente atto sono pari a Euro 100.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Scheda di attuazione Progetto Regionale 6 DEFR 2019 - 6.XII Intervento b

Progetto regionale n: 6 SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'Intervento 6. "Sostegno alle imprese"

XII - Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza.

TITOLO INTERVENTO:

Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali "sentinelle" da Blue Tongue

1 Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana eroga un sostegno a favore delle aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) prevista dall'ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria per la febbre catarrale degli ovini "Blue Tongue").

L'intervento consiste in un sostegno diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dall'allevatore con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2 Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento le aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica, così come stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammesse a contributo esclusivamente le aziende in possesso di certificato rilasciato dalla AUSL competente per territorio attestante il numero di capi messi a disposizione dall'allevatore per ogni mese dell'anno di riferimento.

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

4 Forma del sostegno

I contributi sono erogati per gli animali messi a disposizione nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda (2018), nonché per capi messi a disposizione anche nelle due annualità subito precedenti (2016 – 2017) per domande non presentate.

Per i prelievi effettuati sugli animali a partire dal 1° gennaio 2016 il contributo è pari al massimo a 100,00 euro per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria per l'intero anno; il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione (calcolato in mesi per un contributo mensile pari al massimo a euro 8,33).

5 Criteri di valutazione - Priorità

Non sono previsti, in quanto tutte le domande ammissibili saranno finanziate con le modalità stabilite al precedente punto 4.

6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione".

7 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all'intervento sono presentate nei tempi individuati dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant'altro necessario.

Il Settore responsabile del procedimento, entro il limite massimo delle risorse stanziato dalla presente delibera, provvede ad approvare l'elenco di liquidazione delle domande presentate in risposta al bando, generato dal sistema informativo di ARTEA che determina quanto spettante agli aventi diritto sulla base del contributo massimo ammesso pari a euro 100,00 a capo per anno.

8 Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione con il presente atto sono pari a Euro 100.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento c)

Progetto regionale n: 6 SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'Intervento: 6. "Sostegno alle imprese"

XII - Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza.

TITOLO INTERVENTO:

Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici

1 Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana dispone un sostegno a favore delle aziende agricole con allevamento al fine di incentivare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

Il sostegno consiste nell'erogazione di contributi per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. Il sostegno viene corrisposto come contributo in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto degli animali, secondo i tassi previsti al paragrafo "Forma del sostegno".

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. che allevano specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Gli animali ammessi a contributo sono esclusivamente i riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) o registri anagrafici (RR.AA) di razza secondo la normativa vigente.

Gli animali oggetto di acquisto devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che per i singoli capi, alle norme sanitarie nazionali e regionali in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il richiedente deve condurre un allevamento di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati. Fanno eccezione i riproduttori maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo di un

riproduttore maschio di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico o del registro anagrafico della razza della fattrice medesima.

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

4 Forma del sostegno.

E' concesso un contributo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi e fino al 40% per l'acquisto di riproduttori femmine. La percentuale di contribuzione potrà essere ridotta in maniera proporzionale secondo le risorse disponibili e le richieste presentate e secondo le modalità previste dal bando di attuazione.

I criteri di priorità, di cui al successivo punto 5, sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente.

5 Criteri di valutazione - Priorità

L'ordine di priorità stabilito è il seguente:

- a) Soggetti maschi appartenenti alla specie ovina e caprina genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie e soggetti femmine delle stesse specie genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARX di resistenza alla scrapie;
- b) Maschi ovis e caprini non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera a);
- c) Femmine ovis e caprine non genotipizzate o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera a);

- d) Maschi e femmine di capi di qualunque razza e specie appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana ed iscritte ai RR.AA di riferimento nonché femmine di capi di razze bovine iscritte al LL.GG. provenienti dai Centri di Miglioramento Genetico Toscani secondo le normative vigenti;
- e) Maschi bovini di razze da carne;
- f) Maschi bovini di razze da latte;
- g) Maschi equini ed asinini;
- h) Femmine bovine di razze da carne;
- i) Femmine bovine di razze da latte;
- l) Femmine equine ed asinine.

Non sono ammissibili acquisti in sostituzione di capi che abbiano usufruito del sostegno per danni diretti da predazione da animali tutelati.

6 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore nei limiti dell'importo previsto nel bando di attuazione dell'intervento.

7 Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, è responsabile dell'emanazione del bando di attuazione, nonché dell'emissione della graduatoria di ammissibilità, a livello regionale, e del relativo sostegno per le domande finanziabili.

I settori competenti all'attività gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, emanano gli atti di concessione e, previo collaudo, gli atti di liquidazione del sostegno spettante.

8 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all'intervento sono presentate ai settori territoriali competenti nei tempi e con le modalità individuate dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant'altro necessario.

L'allevatore, successivamente all'emissione del bando di attuazione, procede all'acquisto del capo e presenta simultaneamente domanda di aiuto e di pagamento. Sono ammesse esclusivamente

domande inerenti animali già acquistati per i quali sia disponibile tutta la documentazione fiscale e sanitaria di accompagnamento. L'istruttoria delle domande è effettuata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, e la relativa tempistica è definita nell'ambito del bando attuativo.

I settori territoriali successivamente all'istruttoria delle domande presentate trasmettono l'elenco di quelle ammissibili al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, il quale sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva l'elenco delle domande ammesse, e sulla base delle priorità di cui al punto 5, le domande finanziabili ed il relativo sostegno spettante.

I settori territoriali sulla base dell'elenco delle domande finanziabili di cui al punto precedente emanano l'atto di concessione, e, previo collaudo, l'atto di liquidazione a seguito del quale ARTEA, provvede al pagamento dei beneficiari.

9 Risorse disponibili

Le risorse disponibili sono pari a Euro 200.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento a)

Progetto regionale n: 6 SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'Intervento: 6. "Sostegno alle imprese"

XII - Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza.

TITOLO INTERVENTO:

Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici

1 Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana contribuisce allo svolgimento delle manifestazioni zootecniche ufficiali dei libri genealogici e dei registri anagrafici, secondo la normativa vigente, delle specie e razze di interesse zootecnico, attraverso l'erogazione di un sostegno alla organizzazione dell'evento ritenuto meritevole di aiuto.

L'aiuto ricade nell'ambito dell'articolo 24 paragrafo 2. lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014), di cui all'Aiuto di Stato notificato n. SA 42157 (2015/XA) modificato successivamente con l'Aiuto di Stato notificato n. SA 49540 (2017/XA).

2 Beneficiari.

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A.T.), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 21/12/2009 n. 1182 e le Associazioni di razza esclusivamente per razze allevate in Toscana.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà contenuta nell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- c) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode,

terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999).

Il beneficiario non potrà altresì accedere al contributo qualora si venga a trovare nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) 702/2014.

Il sostegno concesso per gli interventi finanziati con il presente atto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) sono cumulabili con altri aiuti purché non sia superato il massimale di contribuzione di cui al punto 4.

Sono ammesse esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal richiedente ed inerenti l'organizzazione dell'evento.

Può essere finanziata esclusivamente l'organizzazione di manifestazioni realizzate sul territorio regionale, mentre per le manifestazioni che si svolgono fuori regione può essere finanziato il solo trasporto dei capi partecipanti.

4 Forma del sostegno

Potrà essere erogato un contributo del 90% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'organizzazione delle singole manifestazioni.

Saranno ammesse le spese, anche già sostenute, effettuate successivamente all'approvazione del presente atto, previa presentazione della domanda riferita all'annualità 2019.

5 Criteri di valutazione - Priorità

Le manifestazioni sono finanziate in ordine all'attribuzione dei seguenti punteggi di priorità:

Criterio	Punteggio
a) Manifestazioni di libro genealogico di razze iscritte al repertorio regionale delle razze autoctone	10
b) Manifestazioni di registro anagrafico di razze iscritte al repertorio regionale delle razze autoctone della Toscana o di razze autoctone di regioni contermini	8
c) Manifestazioni nazionali di libro genealogico	15
d) Manifestazioni regionali di libro genealogico	4
e) Manifestazioni provinciali di libro genealogico	3

A parità di punteggio, qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare tutte le manifestazioni, per gli ultimi interventi finanziabili sarà effettuata una ripartizione proporzionale al costo sostenuto.

6 Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni ufficiali di libro genealogico e di registro anagrafico, secondo la normativa vigente, realizzate sul territorio regionale ed afferenti alle seguenti tipologie:

- a) le spese di iscrizione;
- b) le spese di viaggio e i costi per il trasporto degli animali;
- c) le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- e) i premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso;

Possono inoltre essere ammesse le spese di trasporto sostenute dal beneficiario per la partecipazione di capi iscritti a libri genealogici e a registri anagrafici, secondo la normativa vigente, a manifestazioni fuori regione.

In ogni caso la spesa massima ammessa è stabilita sulla base dei costi previsti per l'organizzazione dell'evento e non sulla base del numero dei capi partecipanti.

7 Responsabile del procedimento.

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, è responsabile dell'emanazione del bando di attuazione, nonché delle attività di istruttoria di ammissibilità sulle domande presentate, dell'approvazione della graduatoria delle manifestazioni a livello regionale e dell'emanazione dell'atto di concessione.

I settori competenti all'attività gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili dell'istruttoria delle richieste di accertamento finale delle spese sostenute e della predisposizione dell'elenco di liquidazione con cui danno mandato ad A.R.T.E.A di liquidare gli importi dovuti per quanto concerne le manifestazioni svolte sul territorio regionale. La struttura regionale competente per la zootecnia è responsabile dell'istruttoria delle richieste di accertamento finale delle spese sostenute nonché della predisposizione dell'elenco di liquidazione con cui dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare gli importi dovuti per quanto concerne le manifestazioni svolte fuori regione.

8 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le modalità di attuazione e le scadenze per la presentazione della domanda e per la relativa istruttoria saranno definite con atto della struttura regionale responsabile del procedimento.

In ogni caso entro la data indicata nell'atto suddetto, i soggetti beneficiari presenteranno alla struttura regionale competente l'elenco delle manifestazioni per cui è richiesto il contributo regionale ed il preventivo di spesa relativo a ciascuna manifestazione.

Tale elenco dovrà essere inoltre corredato delle date presunte in cui si svolgerà la manifestazione, del numero, specie e razza dei capi animali di cui è prevista la partecipazione, ed il livello territoriale della manifestazione.

La struttura responsabile del procedimento procederà alla valutazione della validità delle manifestazioni proposte e ne potrà richiedere la modifica o l'integrazione. Provvederà, inoltre, alla istruttoria della domanda di aiuto e all'emanazione dell'atto di concessione delle risorse.

Successivamente allo svolgimento della manifestazione, il beneficiario provvederà alla richiesta di accertamento finale delle spese sostenute per il singolo evento, allegando la rendicontazione delle spese ammissibili a contributo, indicando anche gli importi dei singoli premi attribuiti, accompagnata da una prova della loro effettiva attribuzione.

Entro sessanta giorni dalla richiesta, i settori territoriali, o la struttura regionale competente per la zootecnia, effettueranno l'istruttoria della richiesta di accertamento finale. In base agli esiti della istruttoria la struttura regionale competente predispone l'elenco di liquidazione e lo trasmette ad A.R.T.E.A per l'erogazione degli importi dovuti.

9 Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione con il presente atto sono pari a Euro 50.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Scheda di attuazione DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.III Intervento a)

Progetto Regionale 6: SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'intervento 6: Sostegno alle imprese

III: Interventi in aziende agro-zootecniche, finalizzati alla corretta gestione dei pascoli, all'aumento della competitività ed alla tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed indiretti da predazione.

TITOLO INTERVENTO

Valorizzazione delle aree marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio

1 Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana eroga un contributo in conto capitale alle aziende zootecniche che sostengono investimenti finalizzati al miglioramento dei pascoli all'interno del territorio regionale al fine di favorire la gestione razionale del pascolo e il miglioramento della qualità.

Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti:

- recupero di pascoli abbandonati o sottocaricati;
- recupero di aree sovraccaricate;
- recupero a pascolo di aree diversamente utilizzate;
- miglioramento qualitativo del cotico erboso e riduzione delle piante infestanti;
- miglioramento della gestione della risorsa idrica per l'abbeveraggio degli animali.

L'aiuto ricade nell'ambito dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014), di cui all'Aiuto di Stato notificato n. SA 42150 (2015/XA).

2 Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) con Unità Produttiva Zootecnica (UPZ) di almeno 5 Unità Bovini Adulti (UBA) date da bovini, bufalini, ovini, caprini, equini, asinini e suini.

3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà contenuta nell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- b) ricadere nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- d) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- e) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- f) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

Il sostegno concesso per gli interventi finanziati con il presente atto non sono cumulabili con altri aiuti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli interventi di miglioramento e recupero di pascoli possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno dei pascoli permanenti e prati pascolo, purché questi ultimi non siano compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per almeno cinque anni.

Per le superfici su cui devono essere effettuati gli interventi sono considerati validi i seguenti titoli di possesso: la proprietà, l'usufrutto, il contratto di locazione/affitto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni.

Gli interventi devono tenere conto della legislazione dell'Unione, delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, soprattutto in relazione all'ubicazione territoriale degli interventi (ricadenti in ZVN, aree Natura 2000, aree protette).

In particolare gli interventi di miglioramento e recupero di pascoli, possono essere finanziati solo se eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale e di tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, qualora ricadano negli ambiti di cui alla citata normativa.

Gli interventi di cui al presente regime di aiuti non comprendono le fattispecie previste dalla Direttiva 2011/92/UE.

I terreni su cui insiste l'investimento, i beni immobili, i macchinari o quanto altro finanziato devono essere mantenuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

4 Forma del sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammesso e accertato, elevabile del 10% per investimenti realizzati da aziende la cui superficie condotta ricada per almeno il 50% in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e di un altro 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori o dagli agricoltori insediati nei 5 anni precedenti la domanda di aiuto.

Il minimale di contributo è pari a 5.000 euro per UTE ed il massimale è pari a 25.000 euro per UTE.

5 Criteri di valutazione - Priorità

Le richieste di sostegno sono finanziate in ordine all'attribuzione dei seguenti punteggi di priorità:

A) Tipologia di imprenditore	Punteggio
Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale	10

B) Tipologia di allevamento	Punteggio
UPZ con allevamento prevalente di specie ovicaprina; il punteggio è attribuito nel caso in cui le UBA calcolate sui capi ovicaprini sono superiori alle UBA derivanti dalle eventuali altre specie allevate al momento di presentazione della domanda	6

C) Livello di svantaggio	Punteggio
UTE collegata all'UPZ con oltre il 70% della superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	3

A parità di punteggio viene prioritariamente finanziato l'intervento con importo minore.

6 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di investimento:

1. la costruzione o ristrutturazione di recinzioni permanenti (tradizionali o elettrificate)
2. la costruzione o ristrutturazione dei ricoveri in legno;
3. l'acquisto di ricoveri mobili temporanei per il pascolo;
4. la realizzazione di punti d'acqua;
5. l'acquisto di recinti mobili elettrificati o meno;
6. l'acquisto di abbeveratoi e mangiatoie;
7. l'acquisto e installazione di generatori di corrente e pompe finalizzate all'esercizio del pascolo (compresa impiantistica di servizio);
8. l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative per il funzionamento di dispositivi connessi con l'utilizzo ed il miglioramento del pascolo derivanti dal consumo in situ dell'energia elettrica;
9. l'acquisto di rimorchi per il trasporto di animali vivi;
10. l'acquisto di macchinari e attrezzature non ricompresi nell'elenco precedente, utili alla gestione del pascolo

11. interventi per il recupero della viabilità poderali finalizzata all'esercizio del pascolo.

Per quanto riguarda i punti 7 e 8, sono ammissibili impianti che soddisfano unicamente le esigenze energetiche dei dispositivi utilizzati sui pascoli. In nessun caso è consentita la vendita di energia elettrica alla rete.

Non sono concessi aiuti nei seguenti casi:

- acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- impianto di piante annuali;
- lavori di drenaggio / opere per l'irrigazione;
- investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione;
- acquisto di animali.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014).

Nel bando di attuazione dell'intervento saranno definite nel dettaglio le spese afferenti alle suddette tipologie di attività ammissibili, nonché eventuali massimali.

In nessun caso sono concessi aiuti che contravvengano a divieti e prescrizioni stabiliti nel regolamento (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

7 Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione, è responsabile dell'emanazione del bando di attuazione, nonché dell'approvazione della graduatoria di ammissibilità a livello regionale, e del relativo sostegno per le domande finanziabili.

I settori competenti all'attività gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale effettuano l'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, emanano gli atti di concessione e, previo collaudo, gli atti di liquidazione del sostegno spettante.

8 Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse assegnate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n.60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2019 approvato con DCR del 26 settembre, 2018, n. 87, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2018, n. 109/2018, modificata con DCR del 15 gennaio 2019, n. 2.

Le domande di accesso all'intervento sono presentate ai settori territoriali competenti nei tempi e con le modalità individuate dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant'altro necessario.

I settori territoriali successivamente all'istruttoria delle domande presentate trasmettono l'elenco di quelle ammissibili al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, il quale sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva la graduatoria delle domande ammissibili, stabilita sulla base delle priorità di cui al punto 5, nonché le domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili ed il relativo sostegno spettante.

I settori territoriali sulla base della graduatoria delle domande finanziabili emanano l'atto di concessione, e, previo collaudo, l'atto di liquidazione a seguito del quale ARTEA, provvede al pagamento dei beneficiari.

9 Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione con il presente atto sono pari a Euro 150.000,00; tale importo potrebbe essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.